

OGGETTO: PROROGA DAL 1/10/2009 al 31/03/2010 DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE STIPULATO CON IL R.T.I. SIEMENS, ESAOTE, PHILIPS, ELETTRONICA BIOMEDICALE, ELETTRONICA PROFESSIONALE. CONTESTUALE ADEGUAMENTO DEL CANONE DI MANUTENZIONE AI SENSI DELL'ART. 22 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E RIMBORSO PER DISALLINEAMENTO CANONE. SPESA COMPLESSIVA EURO 2.941.123,75 IVA INCLUSA.

Il Direttore Amministrativo
certifica

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 23 DIC. 2009 _____, restando in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Coadiuvato dal:
Direttore Amministrativo: Dottor Gianluca Calabrò;
Direttore Sanitario: Dottor Ugo Storelli;

PREMESSO

- con deliberazione n. 4556 del 23/12/2002 veniva affidato al raggruppamento temporaneo di imprese denominato ATI Siemens S.p.A., costituito da Siemens S.p.A. (mandataria/capogruppo), Esaote S.p.A., Philips S.p.A., Elettronica Biomedicale S.r.L. ed Elettronica Professionale S.r.L. (d'ora innanzi e per brevità indicato anche e solo come ATI e/o RTI Siemens S.p.A.), l'appalto relativo all'esecuzione del servizio di gestione, assistenza e manutenzione delle apparecchiature biomedicali dell'Azienda, per la durata di anni tre e per un corrispettivo pari ad un canone annuale di euro 2.360.000,00, oltre l'IVA nella misura di legge;
- il contratto d'appalto relativo al servizio sopra indicato è venuto a scadenza in data 28/02/2006;
- con successive deliberazioni nn. 795/2006, 847/2007, 1740/2008, 764/2009 e 876/2009 si è provveduto ad estendere la durata del contratto sopra descritto sino alla data del 30/09/2009, verso il pagamento dei corrispettivi meglio indicati nei predetti atti, quali risultanti a seguito degli aggiornamenti e delle variazioni del canone di manutenzione determinati tra le parti in conformità a quanto previsto dall'art. 22 del capitolato speciale regolante l'appalto;

CONSIDERATO

- l'estensione della durata del servizio per il periodo sopra indicato si è resa necessaria al fine di garantire la continuità dell'erogazione del servizio stesso, nelle more dell'indizione ed espletamento della procedura finalizzata alla selezione di un nuovo contraente;
- tale servizio, difatti, risulta assolutamente essenziale ed indispensabile al fine di assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature biomedicali impiegate nei diversi presidi e unità operative dell'Azienda e, pertanto, l'erogazione delle prestazioni istituzionali in condizioni di sicurezza, efficienza ed in conformità alla vigente normativa;

- siffatta estensione è stata disposta per le ragioni meglio indicate negli atti indicati al capo che precede, ai quali si fa rinvio, ed, in particolare, per i motivi che qui di seguito si riassumono:

a) gli adempimenti necessari per l'indizione, espletamento ed aggiudicazione della nuova gara si sono protratti oltre il periodo inizialmente previsto a causa delle oggettive difficoltà di ricognizione ed aggiornamento del patrimonio tecnologico ereditato dalle strutture acquisite in tempi recenti da altre aziende sanitarie, il tutto come meglio si legge nella deliberazione n. 795/2006 sopra indicata;

b) successivamente, con deliberazione n. 548 del 26/06/2006, è stata indetta tale nuova gara d'appalto, mediante procedura ristretta, per l'affidamento del servizio di manutenzione full risk integrale delle apparecchiature biomediche dell'Azienda ad un nuovo contraente, e con la lettera di invito distinta al n. prot. 857 in data 25/01/2007 sono stati invitati a formulare offerta per detta gara gli operatori che risultavano aver presentato rituale istanza di partecipazione;

c) i tempi necessari per addivenire alla conclusione di tale procedura di selezione hanno, quindi, subito un prolungamento imprevisto, principalmente a causa dei numerosi quesiti interpretativi formulati dai concorrenti in merito a diversi punti del capitolato speciale di gara;

d) con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 1192 in data 12/11/2007 sono stati, tuttavia, annullati e revocati e/o, comunque, ritirati, in via di autotutela, la predetta deliberazione n. 548 del 26/6/2006, il relativo bando di gara e tutti gli altri atti connessi, successivi e conseguenti a tale procedura di gara; tale atto di interruzione e ritiro degli atti di gara si è reso necessario per i motivi di legittimità e di merito che meglio si leggono in detta deliberazione, alla quale si fa rinvio. Per quanto riguarda, in particolare, i motivi di merito, il ritiro degli atti di gara si è reso necessario in quanto, successivamente all'indizione della gara in argomento è stata costituita l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, la quale è di conseguenza subentrata nella titolarità del diritto di proprietà relativo a circa il 23% del numero complessivo delle apparecchiature biomedicali computate al fine della gara indetta con la deliberazione n. 548 citata; tale sopravvenuta circostanza ha, pertanto, determinato una rilevante e sostanziale modifica degli originari presupposti di fatto valutati all'atto dell'indizione della gara e della individuazione dell'oggetto dell'appalto;

e) nel frattempo la ASI 8 Cagliari e la AOU di Cagliari hanno stipulato, sempre nel novembre 2007, una apposita convenzione ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/90, al fine di convenire ed adottare politiche e modalità di azione comuni finalizzate alla semplificazione della propria attività amministrativa ed, in particolare, alla condivisione delle procedure di acquisizione di beni e servizi mediante l'indizione e l'espletamento di procedure di scelta del contraente con il sistema dell'unione d'acquisto;

f) nell'ambito di tale accordo la ASL 8 Cagliari e la AOU Cagliari hanno, quindi, indetto, in unione d'acquisto, una nuova gara d'appalto in ambito comunitario per la selezione di un unico idoneo operatore economico al quale affidare, alle medesime condizioni contrattuali e ciascuna in proporzione ai propri quantitativi e fabbisogni, l'esecuzione del servizio relativo alla gestione e manutenzione, con modalità Global Service e Full Risk, delle apparecchiature biomedicali in uso presso ciascuna delle Stazioni appaltanti; tale gara, precisamente, è stata indetta da questa Amministrazione, all'uopo designata quale Stazione appaltante capofila, con deliberazione n. 1100 in data 1/9/2008, ed è tutt'ora in corso di svolgimento;

g) la predisposizione della documentazione relativa alla predetta gara e l'indizione della stessa ha richiesto necessariamente tempi lunghi, considerata la notevole complessità del capitolato d'appalto relativo ad un servizio di tale complessità e rilevanza economica e la necessità, tra l'altro, di contemperare in un unico documento d'onere le esigenze delle due stazioni appaltanti in unione d'acquisto;

RILEVATO

- tale nuova gara d'appalto, come detto, è tuttora in corso di svolgimento; le relative operazioni, iniziate in data 21/01/2009, stanno, difatti, richiedendo e richiederanno una tempistica adeguata. Ciò in conseguenza, in particolare, della notevole complessità delle operazioni relative alla disamina e valutazione tecnica dei voluminosi progetti offerti presentati dai concorrenti (circa pagg. 400 ciascuno) che, tra l'altro, debbono essere valutati sulla base dei numerosi criteri e sub-criteri di comparazione prescritti dal Disciplinare di Gara;
- non può non considerarsi, poi, che richiederanno del pari una tempistica adeguata anche gli adempimenti relativi a verifica e controllo delle operazioni di gara, aggiudicazione definitiva, stipula del contratto ed affidamento al nuovo assunto. L'eventuale aggiudicazione definitiva, tra l'altro, dovrà soggiacere al controllo preventivo di legittimità e di merito previsto dalla normativa regionale;
- di talché si rende necessario disporre un'ulteriore proroga del servizio di gestione, assistenza e manutenzione delle apparecchiature biomedicali della Asl di Cagliari già affidato al raggruppamento ATI Siemens S.p.A., al fine di garantire, nelle more dell'espletamento e conclusione della gara in corso, la necessaria continuità di tale essenziale servizio, la cui erogazione è assolutamente indispensabile al fine di garantire l'utilizzo in condizioni di sicurezza, efficienza e nel rispetto delle vigenti normative, delle apparecchiature biomedicali impiegate presso i diversi presidi ed unità operative dell'Azienda;
- si ritiene necessario, in considerazione di quanto sopra, disporre tale proroga per il periodo di mesi sei (6), dal 1/10/2009 al 31/03/2010 compresi;

CONSIDERATO

- l'Azienda, attraverso il Servizio Tecnico, ha richiesto al raggruppamento di imprese ATI Siemens la disponibilità a proseguire l'erogazione del servizio per il periodo sopra indicato;
- il predetto raggruppamento ha consentito a tale prosecuzione del contratto;

RILEVATO

quanto alle condizioni e termini della proroga in argomento:

- con missiva in data 9/11/2009 inviata da Siemens S.p.A., mandataria del raggruppamento sopra indicato, distinta al riferimento M98A-ErM/rm prot. n. O-2009-00008065, che si allega sub A) al presente atto per formarne parte integrante, la predetta capogruppo, anche in via di conferma della disponibilità del raggruppamento alla prosecuzione del servizio, ha comunicato all'Azienda le variazioni dell'importo del canone dovuto per la prestazione del servizio, come aggiornato rispetto al periodo contrattuale precedente ai sensi dell'art. 22 del capitolato speciale d'appalto e, in particolare, ha specificato:
 - a) come il canone annuale per il periodo decorrente dal 1/10/2009 compreso sia da determinarsi nell'importo di euro 4.229.070,72, oltre l'IVA di legge, rispetto al corrispettivo di euro 3.692.358,54 oltre l'IVA di legge dovuto per il precedente periodo sino al 30/09/2009 compreso;
 - b) come tale maggior corrispettivo annuale dovuto per il periodo dal 1/10/2009 consegua alla variazione in aumento, intervenuta nel corso del precedente periodo compreso tra la data del 1/12/2008 e la data del 30/09/2009, della

consistenza del parco apparecchiature biomedicali dell'Azienda e, precisamente, del maggior numero di apparecchiature che in tale periodo risultano via via assunte in manutenzione ed oggetto dei diversi servizi di cui al contratto, a seguito dei conguagli e delle compensazioni tra il numero di macchine non più mantenute e le nuove macchine dedotte in contratto, sempre nel periodo indicato, come da prospetto che segue (gli importi preceduti dal segno + indicano gli incrementi di canone conseguenti alle variazioni appena descritte; le variazioni si intendono dal 1/12/2008 e sino al 30/09/2009, gli importi sono indicati IVA esclusa):

canone dal 30/12/2008 al 30/09/2009	€3.692.358,54
apparecchiature fuori garanzia del venditore dal 1/12/2008	+ €551.069,40
apparecchiature di nuova inventariazione dal 1/12/2008	+ €186.703,57
a dedurre apparecchiature poste in fuori uso dal 1/12/2008	- €88.279,79
a dedurre canone app. ex PMP (ARPAS)	- €112.781,01
differenza (+ o -)	+ 536.712,17
conseguente nuovo can. dal 1/10/2009 (€3.692.358,54+differenza)	€4.229.070,71

c) come a decorrere dal 1/10/2009 l'importo di ciascuna rata trimestrale di canone sia da determinarsi, pertanto, nella somma di euro 1.057.267,68 oltre l'IVA di legge, pari ad $\frac{1}{4}$ del canone annuale aggiornato come sopra;

d) come, nel contempo, debba pure essere riconosciuto al predetto raggruppamento, a conguaglio e sempre in conseguenza dell'incremento del parco macchine intervenuto nel periodo di riferimento indicato (1/12/2008 - 30/09/2009), un rimborso per il disallineamento del canone precedente in conseguenza del maggior numero di apparecchiature effettivamente assunte in manutenzione dal raggruppamento nel periodo di vigenza di tale precedente canone (si tratta delle cd. variazioni infrannuali tra un aggiornamento di canone e quello successivo, e cioè della quota parte di maggior canone *medio tempore* maturata in relazione alla quantità di nuove apparecchiature assunte in manutenzione tra un aggiornamento e l'altro ed alla data in cui avviene tale variazione in tale periodo), per un importo pari ad euro 336.401,10, oltre l'IVA di legge, come da prospetto che segue:

apparecchiature fuori garanzia del venditore dal 1/12/2008	+ €251.546,41
apparecchiature di nuova inventariazione dal 1/12/2008	+ €129.564,97
a dedurre apparecchiature poste in fuori uso dal 1/12/2008	- €44.710,28
totale rimborso dovuto per disallineamento	+ 336.401,10

- il tutto ai sensi dell'art. 22 del capitolato speciale d'appalto in vigore tra le parti e come meglio si evince da quanto riportato nella missiva allegata sub A);

VISTA

la relazione formata dal Responsabile della Struttura Patrimonio e servizi tecnici di questa Amministrazione in data 14/12/2009, che si allega sub B) al presente atto per formarne parte integrante, con la quale si attesta, in forza degli accertamenti eseguiti dal servizio, la correttezza dei calcoli prospettati dall'ATI Siemens S.p.A. nella missiva sopra indicata;

RITIENE

in considerazione di tutto quanto sopra esposto, necessario ed indispensabile disporre una proroga del contratto d'appalto relativo all'esecuzione del Servizio di gestione, assistenza e manutenzione delle apparecchiature biomedicali della ASL di Cagliari, già stipulato con il raggruppamento di imprese denominato ATI Siemens S.p.A., nei termini che seguono:

- a) detta proroga avrà una durata complessiva pari a mesi sei (6), con decorrenza dal 1/10/2009 e scadenza al 31/03/2010 compresi;
- b) quale corrispettivo per tale periodo di proroga verrà riconosciuto all'appaltatore la somma di euro 2.114.535,36 oltre l'IVA di legge, corrispondente all'importo di n. 2 rate trimestrali del canone annuale di manutenzione che matureranno nel decorso dei 6 mesi di durata della proroga;
- all'ATI Siemens S.p.A. deve pure essere riconosciuto, a conguaglio, un rimborso di euro 336.401,10, oltre all'IVA di legge, pari al maggior importo maturato e dovuto all'appaltatore per il disallineamento in aumento del canone di manutenzione intervenuto nel periodo 1/12/2008 - 30/09/2009, per le ragioni descritte al capo che precede, disponendo che tale rimborso venga corrisposto all'ATI Siemens S.p.A. mediante il pagamento di somma di pari importo contestualmente al pagamento allo stesso, alla prima scadenza utile, di una della rate trimestrali di canone che matureranno nel corso del periodo di proroga previsto nel presente atto, per modo che l'importo di una di tali rate risulterà maggiorato dell'importo del predetto rimborso;

CONSIDERATO

si ritiene che, in relazione a quanto sopra, sussistano i presupposti previsti dall'art. 57, comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 163/2006 ed, in particolare, le ragioni di natura tecnica indicate nella predetta norma, che impongono, nelle more della conclusione della gara in corso, l'affidamento al precedente appaltatore delle prestazioni già svolte per un ulteriore periodo e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni di gara e, segnatamente, le seguenti ragioni:

- l'estensione del servizio ha le caratteristiche della classica proroga tecnica, assolutamente indispensabile per evitare la sospensione del servizio per il tempo necessario alla stipula del nuovo contratto, in relazione al quale, si ribadisce, la relativa gara è stata già indetta ed è in corso di svolgimento;
- l'adozione di soluzione alternativa, consistente nella stipula di singoli contratti di assistenza e manutenzione con ciascuno dei produttori di tutte le tipologie di apparecchiature impiegate in Azienda (in numero di 10.000 circa), sarebbe, difatti, impercorribile ed irragionevole, considerato come la gestione, assistenza e manutenzione delle apparecchiature dell'Azienda sia da tempo configurata come sistema centralizzato, unico ed integrato (con le conseguenti economie di scala), per modo che altra soluzione alternativa si rivelerebbe di difficile esecuzione dal punto di vista tecnico e comporterebbe, in ogni ipotesi, costi sproporzionati, risultando anti economica in considerazione degli aumenti di spesa che conseguirebbero alla conclusione e gestione di un numero sproporzionato di singoli contratti;

- VISTE le Leggi Regionali nn.10/97 e 10/2006;
- VISTO il D.Lgs. 163/2006 e la L.R. n. 5/2007;
- CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa :

- 1) di prorogare la durata del contratto d'appalto relativo all'esecuzione del Servizio di gestione, assistenza e manutenzione delle apparecchiature biomediche della ASL n. 8 di Cagliari, già

- stipulato con il raggruppamento di imprese ATI Siemens S.p.A., per il periodo di mesi sei (6), con decorrenza dal 1/10/2009 e scadenza al 31/03/2010 compresi, per modo che il medesimo appaltatore d'anzì indicato eseguirà le prestazioni contrattuali meglio indicate nel capitolato speciale d'appalto anche per tale periodo di proroga, verso il pagamento del corrispettivo di euro 2.114.535,36 oltre l'IVA di legge, corrispondente all'importo di n. 2 rate trimestrali del canone annuale di manutenzione che matureranno nel decorso della proroga;
- 2) di riconoscere, inoltre, all'ATI Siemens S.p.A., a conguaglio, l'ulteriore somma di euro 336.401,10, oltre l'IVA di legge, a titolo di rimborso dovuto all'appaltatore per il disallineamento del canone di manutenzione intervenuto nel precedente periodo dal 1/12/2008 al 30/09/2009;
 - 3) che il predetto rimborso venga corrisposto all'ATI Siemens S.p.A. mediante il pagamento di somma di pari importo contestualmente al pagamento allo stesso, alla prima scadenza utile, di una delle rate trimestrali di canone maturate nel periodo di proroga, per modo che l'importo di una di tali rate risulterà maggiorato per somma pari all'importo del predetto rimborso (euro 1.057.267,68 + euro 336.401,10 = euro 1.393.668,78, oltre l'IVA di legge);
 - 4) che la conseguente spesa complessiva di euro 2.941.123,75 IVA inclusa, conseguente a quanto disposto con il presente atto, compreso il rimborso indicato al capo 2 (n. 2 rate canone euro 2.114.535,36 + rimborso disallineamento canone precedente euro 336.401,10 + IVA 20% euro 490.187,29 = euro 2.941.123,75) farà carico sul conto di competenza del Bilancio d'esercizio in corso;
 - 5) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore della ATI Siemens S.p.A. entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, sulla quale verrà apposta dal Servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
 - 6) di demandare alla Struttura Patrimonio e Servizi Tecnici tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto;
 - 7) di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dottor Gianluca Calabrò)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dottor Ugo Storelli)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dottor Emilio Simeone)

Resp.le Patrimonio e servizi Tecnici
Ing. Massimo Masia
GS/